

La banca ore in busta paga

Definizione.

La banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell'accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.



Si rammenta che l'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il concetto di normale orario di lavoro. In particolare: «L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno».

Le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono, in genere, ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003



Riposi compensativi.

Il 5° comma dell'art. 5 del medesimo decreto consente alla contrattazione collettiva di disporre, in termini alternativi od aggiuntivi alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, che i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi, mediante la costituzione della banca ore.



Tale istituto costituisce, dunque, una forma di flessibilizzazione dell'orario, che consente al lavoratore di accantonare, su di un conto individuale, le ore prestate oltre le 40 settimanali (o il diverso limite

contrattualmente previsto) e di utilizzarle, in un momento successivo, come riposi aggiuntivi.



In sintesi, se il dipendente presta ore aggiuntive rispetto al suo normale orario di lavoro, potranno essere considerate:

_ di lavoro straordinario e, dunque, essere retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo in base alla loro durata e collocazione (straordinario diurno, notturno festivo, compreso in lavoro a turni, ecc.);

_ accantonate nel conto individuale della banca ore e non essere, in un primo momento, retribuite, se non con l'eventuale maggiorazione prevista dal contratto collettivo.



Le ore accantonate nella banca ore saranno:

_ godute dal lavoratore in un momento successivo come riposo compensativo, senza alcuna decurtazione della retribuzione o del monte ore di ferie e permessi;

_ oppure, monetizzate, per scelta del lavoratore, per decorrenza dei termini contrattualmente previsti, o per cessazione del rapporto di lavoro.



Contribuzione

La determinazione della contribuzione sulle ore accantonate in banca ore segue il principio

generale secondo cui il datore di lavoro, nel calcolo dell'imponibile contributivo, e' tenuto a rispettare quanto e' dovuto al lavoratore per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale.

L'Inps e' intervenuto sul tema attraverso l'emanazione della circolare n. 39/2000, sancendo i seguenti principi:

_ se le ore accantonate in banca ore vengono retribuite in un momento successivo,

ossia quando il lavoratore godrà del corrispondente riposo compensativo, l'obbligo



contributivo dovrà essere assolto unitamente alla contribuzione corrente alla data del pagamento;

— se, invece, le ore accantonate in banca ore verranno monetizzate successivamente, l'obbligo contributivo dovrà essere assolto al momento del pagamento dei compensi relativi alle ore accantonate. Risulta evidente che, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda il pagamento immediato di una

maggiorazione retributiva sulle ore accantonate in banca ore, la contribuzione su tale maggiorazione dovrà essere assolta contestualmente alla corresponsione della maggiorazione stessa.



Ruolo della contrattazione collettiva.

Le modalità di istituzione e gestione dell'istituto della banca ore sono interamente demandate alla contrattazione collettiva.

Alcuni contratti collettivi si limitano a prevedere l'istituzione della banca ore mediante accordi di secondo livello. E' il caso, ad esempio, dei contratti dei settori del

Turismo e degli Alimentari Industria, che propongono di completare l'adozione di sistemi di flessibilità dell'orario con la creazione e gestione di una banca ore individuale, dalla quale i lavoratori possono attingere per usufruire, in base alle proprie esigenze, di almeno una parte delle ore prestate in eccedenza.



Altri contratti, invece, stabiliscono le modalità di funzionamento della banca ore in maniera puntuale.

Se il contratto collettivo di riferimento non contempla la possibilità di istituire una banca ore, si ritiene che le

Parti del rapporto di lavoro abbiano facoltà, comunque, di prevedere forme di utilizzo flessibile delle ore prestate in eccedenza



rispetto all'orario normale contrattualmente previsto, anche prevedendo il ricorso alla certificazione della clausola di flessibilità per mezzo delle apposite Commissioni previste dal D.Lgs. n. 276/2003.